

CALCIO A 7 FEMMINILE

COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 08 GENNAIO 2025

Presidente: **Andrea Cesati**

Coordinamento Giustizia Sportiva: **avv. Tiziana Grilli**

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera **"K"** viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

Con la lettera **"S"** viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato

Under 12 Fem - Silver

Delibera

Preso atto che la società CITTA' DI DALMINE ha comunicato, prima dell'inizio della manifestazione, a calendari già redatti, ufficializzati e divulgati, il ritiro della propria squadra dalla fase denominata Silver del Campionato Provinciale

SI DELIBERA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 21 e 27 del Regolamento di Giustizia

1) di estromettere la squadra CITTA' DI DALMINE dal prosieguo della fase denominata Silver del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale;

2) di estromettere la squadra CITTA' DI DALMINE dalla Classifica Disciplina;

3) di irrogare un'ammenda di 80 euro alla società CITTA' DI DALMINE;

4) di far osservare un turno di riposo alle squadre avversarie che avrebbero dovuto incontrare la squadra CITTA' DI DALMINE.

Delibera affissa all'Albo in data 08/01/2025